

La rappresentazione delle atlete e il principio di non discriminazione nello sport olimpico

Profili giuridici, sistema delle fonti e linee guida del CIO

Introduzione

La rappresentazione mediatica dello sport, in particolare in occasione dei Giochi Olimpici, non costituisce più un mero fenomeno comunicativo, ma assume una rilevanza giuridica autonoma all'interno del sistema normativo sportivo internazionale. Le modalità narrative attraverso cui vengono raccontate le atlete e gli atleti incidono direttamente sulla costruzione simbolica dell'eguaglianza, della dignità e della parità di trattamento, valori che costituiscono principi strutturali dell'ordinamento olimpico.

Le critiche rivolte alla narrazione delle competizioni olimpiche, fondate sull'uso di stereotipi di genere, sulla sessualizzazione delle atlete o sulla riduzione dell'identità sportiva femminile a ruoli sociali tradizionali, pongono un problema giuridico che non si esaurisce nella dimensione etica, ma si colloca all'interno del sistema delle fonti del diritto sportivo internazionale, composto da norme formali, soft law e strumenti deontologici.

In tale contesto, assumono rilievo: la Carta Olimpica; il Codice Etico del CIO; le IOC Portrayal Guidelines (Gender-Equal, Fair and Inclusive Representation in Sport), terza edizione 2021-2024, aggiornate e tradotte in italiano nel 2024 dalla Fondazione Milano Cortina 2026. Tali fonti configurano un sistema normativo multilivello che estende il principio di non discriminazione dalla dimensione dell'accesso allo sport alla dimensione simbolica e rappresentativa.

Il principio di non discriminazione come principio strutturale

Il principio di non discriminazione è codificato nella Carta Olimpica (Principi Fondamentali 4 e 6) quale norma fondamentale dell'ordinamento sportivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). In essa si stabilisce che l'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dal sistema olimpico deve essere garantito senza discriminazioni di alcun tipo, includendo espressamente il sesso, l'orientamento, la lingua e ogni altro status personale.

Sotto il profilo giuridico-sistematico, tale principio svolge una funzione assiologica, in quanto esprime i valori fondativi dell'Olympism; interpretativa, in quanto orienta la lettura dell'intero corpus normativo olimpico (inclusa la Regola 50 sulla comunicazione); ordinante, in quanto struttura la legittimità delle regole organizzative e delle prassi applicative.

Il principio di non discriminazione non opera esclusivamente nella dimensione dell'accesso alle competizioni, ma si estende all'intero ecosistema sportivo: organizzazione, comunicazione, governance, rappresentazione pubblica. La sua natura è assimilabile ai principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali statali: non è una norma settoriale, ma una norma-valore che permea l'intero sistema.

La rappresentazione come dimensione giuridicamente rilevante

Nel diritto sportivo contemporaneo, la rappresentazione mediatica non è più un fatto neutro. Essa incide su eguaglianza sostanziale, pari dignità, accesso simbolico allo spazio pubblico e costruzione sociale del ruolo sportivo femminile.

Da un punto di vista giuridico, la rappresentazione costituisce una dimensione funzionale del principio di uguaglianza: non è sufficiente garantire parità di accesso formale alle competizioni se la narrazione pubblica produce una disegualianza simbolica e culturale. Si configura così una forma di discriminazione indiretta, non attraverso regole escludenti, ma mediante pratiche comunicative che producono effetti strutturalmente diseguali nella percezione sociale del valore sportivo.

Le IOC Portrayal Guidelines come soft law regolatoria

Le IOC Portrayal Guidelines – Gender-Equal, Fair and Inclusive Representation in Sport (terza edizione 2021-2024) costituiscono uno strumento di soft law formalmente non vincolante, ma normativamente qualificato, adottato dal CIO per disciplinare la rappresentazione mediatica degli atleti. Esse svolgono una funzione regolatoria tipica della soft law: orientamento delle condotte, standardizzazione delle prassi, costruzione di criteri di conformità valoriale.

Le linee guida affermano principi giuridicamente rilevanti: neutralità di genere del linguaggio sportivo (privo di stereotipi e bias, evitando pronomi o termini sessisti); centralità della

performance (narrazione focalizzata sulla prestazione, non su aspetto fisico, vita privata o maternità); parità qualitativa della rappresentazione (equivalenza di valore simbolico tra sport femminile e maschile, oltre alla parità quantitativa).

Dal punto di vista giuridico, le Portrayal Guidelines operano come criteri interpretativi del principio di non discriminazione, traducendo un valore astratto in standard operativi. Il testo ufficiale è pubblicato dal CIO ed è disponibile nella versione italiana sul portale olimpico e sul sito della Fondazione Milano Cortina 2026.

Narrazione giornalistica e stereotipi

Le recenti analisi critiche sulla copertura mediatica dei Giochi Olimpici (es. Parigi 2024) evidenziano una persistente riproduzione di schemi narrativi che riconducono l'identità delle atlete a categorie extra-sportive: corpo, maternità, vita familiare, ruoli affettivi (copertura TG italiani: 57% maschile vs 43% femminile, con linguaggio inclusivo al 93% ma squilibri qualitativi).

Tali dinamiche configurano una disfunzione sistemica rispetto all'ordinamento olimpico: non violano una singola norma positiva, ma entrano in conflitto con i principi fondamentali del sistema. Giuridicamente, si realizza una asimmetria tra eguaglianza formale e diseguaglianza simbolica, producendo una frattura tra principio normativo di uguaglianza e prassi comunicativa effettiva.

Carta Olimpica, Codice Etico e responsabilità sistemica

Il Codice Etico del CIO, integrato alla Carta Olimpica, impone obblighi di rispetto della dignità, non discriminazione e assenza di discorsi lesivi dei diritti individuali e collettivi. Tali obblighi hanno natura para-normativa: non sono norme statali coercitive, ma producono effetti giuridici interni all'ordinamento sportivo.

Essi configurano una responsabilità sistemica, non individuale: non sanzionano singoli atti mediatici, ma costruiscono uno standard di legittimità complessiva delle pratiche comunicative. Il sistema olimpico, quindi, non si limita a regolare lo sport come competizione, ma come

fenomeno sociale complesso, includendo la comunicazione come parte dell'ecosistema normativo.

La rappresentazione come estensione del principio di uguaglianza

Nel diritto sportivo contemporaneo, il principio di non discriminazione assume una struttura tridimensionale: formale (parità di accesso alle competizioni); sostanziale (parità di condizioni organizzative e opportunità); simbolica (parità di rappresentazione, riconoscimento e legittimazione pubblica).

La narrazione mediatica si colloca nella terza dimensione. Ne consegue che la rappresentazione delle atlete non è un tema culturale accessorio, ma una componente giuridica del principio di uguaglianza.

Considerazioni finali

Nel sistema sportivo olimpico, la rappresentazione mediatica costituisce oggi un ambito normativamente rilevante. Le IOC Portrayal Guidelines, il Codice Etico del CIO e la Carta Olimpica configurano un sistema integrato di norme formali, soft law e standard deontologici che estendono il principio di non discriminazione dalla dimensione organizzativa a quella comunicativa.

La narrazione sportiva non è esterna al diritto sportivo: ne è parte funzionale. Per gli operatori del diritto, ciò implica una lettura sistemica del principio di uguaglianza, che non può più essere confinato alla sola dimensione regolativa delle competizioni, ma deve essere interpretato come principio strutturale dell'intero ecosistema sportivo, inclusa la sua rappresentazione pubblica.

Avv.ta Maria Luisa Garatti

1. <https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Beyond-the-Games/Gender-Equality-in-Sport/IOC-Gender-portrayal-guidelines-IT.pdf>
2. <https://www.olympics.com/it/milano-cortina-2026/notizie/milano-cortina-2026-pubblicata-la-prima-edizione-italiana-delle-portrayal-guidelines-del-cio-per-una-rappresentazione-equa-di-genere-nello-sport>

3. https://www.fondazionebracco.com/wp-content/uploads/Parigi-2024_Olimpiadi_IT.pdf
4. <https://www.fidal.it/content/Parità-di-genere-equità-ed-inclusione-Linee-Guida-del-Comitato-Olimpico/172130>
5. <https://theperiodoff.substack.com/p/olimpiadi-le-voci-maschili-del-giornalismo>